

Aspetti civilistici

<i>Sezione CAI Associazione (riconosciuta e non)</i>	<i>Sezione CAI Associazione ETS</i>
<p>Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento: Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. (art. 46, co. 3, Reg. gen. CAI)</p>	<p>Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento: Devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore - RUNTS (art. 9)</p>
	<p>Denominazione sociale: indicazione di ETS in tutti gli atti, corrispondenze e comunicazione al pubblico (art. 12), nonché gli estremi di iscrizione al RUNTS (art. 11)</p> <p>La Sezione deve modificare l'articolo 1 del proprio Statuto</p>
<p>Bilanci consuntivo e preventivo</p> <p>Scritture contabili degli Enti non commerciali (art. 20, commi 1 e 2, DPR n. 600/1973)</p> <p>Relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, gli enti non commerciali devono tenere:</p> <p>il libro giornale ed il libro degli inventari;</p> <p>i registri prescritti ai fini IVA;</p> <p>le scritture ausiliarie (c.d. conti di mastro) dove registrare gli elementi patrimoniali e reddituali;</p> <p>le scritture ausiliarie di magazzino (obbligatorie sole se per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi annui e il valore complessivo delle rimanenze superano importi);</p> <p>il registro dei beni ammortizzabili, in cui vanno annotati oltre ai beni impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa anche quelli utilizzati promiscuamente nell'attività commerciale e in quella istituzionale (in alternativa, le annotazioni possono essere effettuate sul libro giornale o su quello degli inventari).</p> <p>Per gli Enti non commerciali in regime di contabilità semplificata sono obbligatori i soli registri previsti dalla disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto (fatture emesse, corrispettivi e acquisiti)</p>	<p>Scritture contabili: stato patrimoniale, rendiconto finanziario, relazione di missione .</p> <p>Se entrate inferiori a 220.000 euro redatto come rendiconto di cassa</p> <p>Deposito del bilancio presso il RUNTS (art. 13)</p>
<p>Obbligo del rendiconto economico finanziario annuale.</p>	<p>Bilancio sociale: deposito del bilancio presso il RUNTS se entrate superiori a un milione di euro e pubblicazione nel proprio sito internet.</p> <p>Se superiore a 100.000 euro pubblicato nel proprio sito internet, con indicazione di eventuali emolumenti attribuiti agli organi sociali e agli associati (art. 14)</p>

<i>Sezione CAI Associazione (riconosciuta e non)</i>	<i>Sezione CAI Associazione ETS</i>
<ul style="list-style-type: none"> • libro dei soci • libro dei verbali delle assemblee dei soci • libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo • libro dei verbali delle riunioni dei Collegio Sindacale (se l'organo è previsto da Statuto) • libro prima nota cassa. <p>In ogni caso sono sempre obbligatori: ulteriore rendiconto in caso di raccolte pubbliche di fondi, da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal quale devono risultare, anche tramite una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o compagna di sensibilizzazione.</p> <p>Libri sociali: anche se non previsti esplicitamente dal codice civile il libro degli associati, delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione o direttivo sono da considerare molto opportuni poiché è attraverso questi libri che è possibile dimostrare l'attività dell'associazione e quindi l'attuazione dei fini istituzionali.</p> <p>I prospetti per i rendiconti della raccolta fondi e del 5 per mille sono normati dalle apposite leggi, anche dopo il Codice del terzo settore dovrebbero restare invariati</p>	<p>Altri libri sociali obbligatori: libro degli associati o aderenti; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali (art. 15)</p>
	<p>Rapporti di lavoro per personale ETS: trattamento economico e normativo non inferiore al contratto collettivo (art. 16)</p>
	<p>Registro dei volontari non occasionali (art. 17, co. 1)</p>
<p><i>Legge n. 266/1991, art. 4</i> Assicurazione degli aderenti ad <i>organizzazioni di volontariato</i></p>	<p>Assicurazione obbligatoria per i volontari (art. 18)</p>
<p>Acquisto della personalità giuridica: procedura ex DPR n. 361 del 2000 – Registro prefettizio delle persone giuridiche (o registro regionale)</p> <p><i>Non previsto alcun patrimonio minimo obbligatorio, salvo quanto previsto dalle indicazioni regionali.</i></p>	<p>Acquisto della personalità giuridica: automatica con l'iscrizione al RUNTS (art. 22, co. 1)</p> <p>Patrimonio minimo obbligatorio non inferiore a 15.000 euro (art. 22, co. 2 e 4)</p>

<i>Sezione CAI Associazione (riconosciuta e non)</i>	<i>Sezione CAI Associazione ETS</i>
Ammissione di un nuovo associato: Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. (art. 6 Statuto-tipo)	Ammissione di un nuovo associato: deliberazione dell'organo di amministrazione (art. 23)
Diritto di voto in Assemblea: solo soci maggiorenni (art. 9, co. 4, Statuto CAI).	Diritto di voto in Assemblea: per tutti i soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati <i>salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente</i> (art. 24, co. 1)
Deleghe in Assemblea sezionale: Eventualmente previste dall'articolo 16 dello statuto-tipo	Deleghe in Assemblea: <i>salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente</i> , tre nelle associazioni con meno di 500 soci, altrimenti cinque, (art. 24, co. 3)
Nomina dei componenti degli organi sociali: il Presidente è nominato dall'assemblea sezionale o, in alternativa, dal consiglio direttivo (artt. 14 e 19 dello statuto-tipo sezionale)	Nomina dei componenti degli organi sociali: nominati dall'assemblea (art. 25, co. 1, lett. a) Deroghe alle competenze dell'assemblea per associazioni con almeno 500 soci (co. 2) Qualora diventino ETS, le Sezioni potranno decidere in base alle loro esigenze e numero di soci, come già previsto dalla statuto sezionale tipo
Esclusione degli associati: l'articolo 12, comma 3, del Regolamento disciplinare del CAI attribuisce i provvedimenti di radiazione in capo al Comitato Direttivo Centrale	Esclusione degli associati: deliberato dall'assemblea, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la competenza ad altro organo eletto comunque dall'assemblea (art. 25, co. 1, lett. e)
Organo di amministrazione: in una sezione l'organo di amministrazione può essere considerato il Consiglio direttivo (art. 13 statuto-tipo).	Nomina di un organo di amministrazione (art. 26) Le sezioni che diventano ETS dovranno modificare lo statuto cambiando terminologia.
Responsabilità degli amministratori: <i>Per associazioni riconosciute:</i> gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso (art. 18 Codice Civile). <i>Per le associazioni non riconosciute:</i> in relazione alle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 Codice Civile) I singoli soci non rispondono dell'amministrazione limitandosi a conferire la quota di iscrizione o di	Responsabilità: gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili (art. 28)

<i>Sezione CAI Associazione (riconosciuta e non)</i>	<i>Sezione CAI Associazione ETS</i>
rinnovo.	
Le <i>associazioni non riconosciute</i> non sono soggette ad alcun tipo di controllo né al momento della costituzione né durante la loro vita.	Organo di controllo: obbligatorio se per due anni consecutivi siano superati due dei seguenti limiti: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia superiore a 110.000 euro; se ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate siano superiori a 220.000 euro; se i dipendenti occupati in media durante l'esercizio siano più di 5 unità (art. 30)
Il Collegio dei revisori dei conti è tra gli organi della Sezione indicati all'articolo 13 dello statuto-tipo e dall'articolo 43 del Regolamento generale.	Revisore legale dei conti: se per due anni consecutivi siano superati due dei seguenti limiti: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sia superiore a 1.100.000 euro; se ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate siano superiori a 2.200.000 euro; se i dipendenti occupati in media durante l'esercizio siano più di 12 unità (art. 31)
Con l'inserimento della norma nel codice civile l'articolo 42- <i>bis</i> si applica a tutte le persone giuridiche indicate al titolo II del primo libro del codice civile, e pertanto anche alle Sezioni CAI a prescindere da quale sia la forma da loro scelta. Vanno pertanto considerati gli eventuali contrasti con le norme CAI in materia. Si tratta di una opportunità per costituire fusioni di sezioni.	Trasformazione, fusione e scissione (art. 42 <i>bis</i> Codice Civile, introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"). Eventuali modifiche allo statuto

**Aspetti fiscali per tutti gli enti del Terzo settore
(escluse le imprese sociali)**

<i>Sezione CAI Associazione</i>	<i>Sezione CAI Associazione ETS</i>
Attività non commerciali: Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo (art. 148, co. 1 TUIR)	Attività non commerciali: svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79, co. 2) Attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi (art. 79, co. 6)
Attività non commerciali: <i>Enti non commerciali</i> Corrispettivi, che non eccedono i costi di diretta imputazione, derivanti da prestazioni di servizi non	

<i>Sezione CAI Associazione</i>	<i>Sezione CAI Associazione ETS</i>
<p>rientranti nell'art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione;</p> <p>Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</p> <p>Contributi (sia a fondo perduto che aventi natura di corrispettivo) corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.</p> <p><i>Enti di tipo associativo:</i></p> <p>Decommercializzazione delle attività svolte nei confronti di associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente senza pagamento di corrispettivi specifici. Non concorrono, inoltre, a formare il reddito imponibile le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi. Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.</p>	
<p>Attività commerciali: Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. (art. 148, co. 2 TUIR)</p> <p>Attività commerciali: <i>Enti non commerciali</i></p> <p>le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzioni delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da particolari tipologie di enti di tipo associativo. Tali contributi vanno distinti dalle quote associative, versate al solo fine di acquisire lo status di socio, che non sono soggette ad Iva; le operazioni oggettivamente commerciali elencate all'art 4, comma 5, del DPR n. 633/1972.</p> <p><i>Enti di tipo associativo:</i></p> <p>L'attività esterna di tali associazioni, cioè quella rivolta ai terzi in genere, non associati o</p>	<p>Attività commerciali: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (art. 79, co. 6)</p>

<i>Sezione CAI Associazione</i>	<i>Sezione CAI Associazione ETS</i>
<p>partecipanti, anche se dietro pagamenti specifici resta commerciale ed è esclusa dall'applicazione delle disposizioni agevolative.</p> <p>Sono sempre considerate commerciali e quindi imponibili anche se effettuate nei confronti dei propri associati sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva, le seguenti attività:</p> <p>cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; gestione di spacci aziendali e di mense; somministrazione di pasti; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; servizi portuali e aeroportuali; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.</p> <p>NB sono decommercializzate : per le APS sia ai fini dirette che IVA Somministrazione di alimenti e bevande Per APS, Ass. Politiche, Sindacali e categori, Assoc. Riconosciute dalle Confessioni Religiose ai fini dirette ma non IVA: Organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici Per le Assoc. Politiche, sindacali e categoria ai fini dirette ma non IVA: Cessioni di pubblicazioni di contratti di lavoro.</p> <p>Imposta sul Valore Aggiunto per gli Enti non commerciali (art. 4, comma 4, DPR n. 633/1972) Enti non commerciali sono soggetti passivi soltanto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di eventuali attività commerciali o agricole. per le operazioni svolte nell'ambito della propria attività istituzionale essi restano estranei al campo di applicazione del tributo. Attività sempre considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzioni delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da particolari tipologie di enti di tipo associativo. Tali contributi vanno distinti dalle quote associative, versate al solo fine di acquisire lo status di socio, che non sono soggette ad Iva; le operazioni oggettivamente commerciali elencate all'art 4, comma 5, del DPR n. 633/1972.</p>	
	Enti non commerciali: enti che svolgono in via

<i>Sezione CAI Associazione</i>	<i>Sezione CAI Associazione ETS</i>
	esclusiva o prevalente le attività indicate all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, in conformità al comma 2 dell'art. 79 (art. 79, co. 5).
<p>Regime forfettario: Enti non commerciali <i>prestazioni di servizi:</i> per ricavi fino a 15.493,71 euro: 15% per ricavi tra 15.493,71 euro e 400.000 euro: 25% <i>altre attività:</i> per ricavi fino a 25.822,84 euro: 10% per ricavi tra 25.822,84 euro e 700.000 euro: 25% (art. 145 TUIR)</p>	<p>Regime forfettario per ETS non commerciali: <i>a) coefficienti per attività di prestazioni di servizi:</i> 1) ricavi fino a 130.000 euro: 7%; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro: 10%; 3) ricavi oltre 300.000 euro: 17%; <i>b) coefficienti per altre attività:</i> 1) ricavi fino a 130.000 euro: 5%; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, 7%; 3) ricavi oltre 300.000 euro, 14%. (art. 80, co. 1)</p>
	<p>Imposta sulle successioni e donazioni e imposte ipotecaria e catastale: esenzione per trasferimenti a titolo gratuito in favore di ETS (art. 82, co. 2)</p>
	<p>Imposte di registro, ipotecaria e catastale: in misura fissa per atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione (art. 82, co. 3)</p> <p>In misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento (art. 82, co. 4)</p>
<p><i>Legge n. 266/1991, art. 8, co. 1</i> Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.</p>	<p>Imposta di bollo: esenzione per atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore (art. 82, co. 5)</p>
<p><i>Legge n. 383/2000, art. 23</i> Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni</p>	<p>Esenzione IMU e TASI: per immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (art. 82, co. 6)</p>
	<p>Tasse di concessione governativa: esenzione per atti e provvedimenti degli ETS</p>

Associazioni di promozione sociale
(oltre alle disposizioni generali)

Legge n. 383 del 2000	Codice del Terzo settore
Art. 2	Art. 35.
<i>Associazioni di promozione sociale.</i>	<i>Associazioni di promozione sociale</i>
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.	1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
	1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.	
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
	3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
	4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento

	associazioni di promozione sociale.
	5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.
Art. 18	Art. 36
<i>Prestazioni degli associati</i>	<i>Risorse</i>
<p>1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.</p> <p>2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.</p>	<p>1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.</p>
Art. 20	Art. 85
<i>Prestazioni in favore dei familiari degli associati.</i>	<i>Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale</i>
<p>1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.</p>	<p>1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).</p>
	<p>2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.</p>
	<p>3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle</p>

	<p>seguenti attività:</p> <p>a) gestione di spacci aziendali e di mense;</p> <p>b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;</p> <p>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</p> <p>d) pubblicità commerciale;</p> <p>e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.</p>
	<p>4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi simili, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;</p> <p>b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.</p>
	<p>5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.</p>
	<p>6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.</p>
	<p>7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.</p>
	<p>Art. 86</p>
	<p><i>Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato</i></p>
	<p><i>Vedi ultima parte</i></p>

Organizzazioni di volontariato
(oltre alle disposizioni generali)

Legge n. 266 del 1991	Codice del Terzo settore
Art. 3	Art. 32
<i>Organizzazioni di volontariato</i>	<i>Organizzazioni di volontariato</i>
<p>1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.</p> <p>2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.</p>	<p>1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.</p> <p>1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.</p> <p>2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.</p> <p>4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.</p>
Art. 5	Art. 33
<i>Risorse economiche</i>	<i>Risorse</i>
	<p>1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare</p>

	funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.	2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.
	3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.
	Art. 34
	<i>Ordinamento ed amministrazione</i>
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 8	Art. 84
<i>Agevolazioni fiscali</i>	<i>Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici</i>
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato	1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

<p>sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati</p>	<p>a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;</p> <p>b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;</p> <p>c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.</p>
	<p>2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.</p>
	<p><i>2-bis.</i> La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 86</p>
	<p><i>Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato</i></p>
	<p style="text-align: center;"><i>Vedi parte successiva</i></p>

Regime forfetario per le attività commerciali svolte
Disposizione comune per le APS e per le ODV

	Art. 86
	<i>Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato</i>
	1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
	2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del DPR n. 633 del 1972, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
	3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.
	4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.
Scritture contabili degli Enti non commerciali (art. 20, commi 1 e 2, DPR n. 600/1973) Relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, gli enti non commerciali devono tenere. il libro giornale ed il libro degli inventari;	5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione

<p>i registri prescritti ai fini IVA;</p> <p>le scritture ausiliarie (c.d. conti di mastro) dove registrare gli elementi patrimoniali e reddituali;</p> <p>le scritture ausiliarie di magazzino (obbligatorie sole se per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi annui e il valore complessivo delle rimanenze superano importi);</p> <p>il registro dei beni ammortizzabili, in cui vanno annotati oltre ai beni impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa anche quelli utilizzati promiscuamente nell'attività commerciale e in quella istituzionale (in alternativa, le annotazioni possono essere effettuate sul libro giornale o su quello degli inventari).</p> <p>Per gli Enti non commerciali in regime di contabilità semplificata sono obbligatori i soli registri previsti dalla disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto (fatture emesse, corrispettivi e acquisiti).</p>	<p>dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui DPR n. 322 del 1998.</p>
	<p>6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR n. 600 del 1973; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.</p>
	<p>7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:</p> <p>a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del DPR n. 633 del 1972, per le operazioni nazionali;</p> <p>b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. n. 331 del 1993;</p> <p>c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331 del 1993;</p> <p>d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633 del 1972;</p> <p>e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al del DPR n. 633 del 1972, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del DPR n. 633 del 1972.</p> <p>Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di</p>

	<p>promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972.</p>
	<p>8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.</p>
	<p>9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</p>
	<p>10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del DPR n. 633 del 1972, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfettario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.</p>
	<p>11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 e all'articolo 32-bis del D.L. n. 83 del 2012. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.</p>
	<p>12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di</p>

	<p>volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>
	<p>13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al DPR n. 633 del 1972 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.</p>
	<p>14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.</p>
	<p>15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,</p>

	<p>rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917 del 1986, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.</p>
	<p>16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del D.L. n. 331 del 1993e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.</p>